

Prot. N. ACIU.2012.272

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li 19 giugno 2012

All' **Organismo Pagatore AGEA**
Sede

All' **A.V.E.P.A.**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **Organismo pagatore della Regione
Lombardia**
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' **A.R.P.E.A.**
Via Bogino, 23
10123 Torino

All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

All' **APPAG Trento**
Via G.B.Trener, 3
38100 Trento

All' **A.R.C.E.A.**
Via E Molè
88100 CATANZARO

**Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA

Al Coordinamento CAAGCI
Via A.Bargoni, 78
00153 ROMA

Al Coordinamento CAA AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA

Al Coordinamento CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 Roma

All' ISMEA
Sede Amministrativa
Via Nomentana 183
00161 ROMA

E p.c. **Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dir.Gen. Politiche Agroalimentari
- Direzione Generale delle Politiche
Comunitarie e Internazionali

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 Bari

All' Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO

OGGETTO: Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. Modifiche alla circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 e precisazione alla circolare prot. n. ACIU.2012.271 del 19 giugno 2012

Con la circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 è stata definita, tra l'altro, al paragrafo 6, la necessità che gli Organismi pagatori verifichino, nel caso di polizze collettive, il rimborso ai Consorzi di difesa del pagamento dei premi da questi effettuati in relazione alle polizze stesse, con la relativa tempistica.

Con circolare prot. n. ACIU.2012.271 del 19 giugno 2012, il termine del 31 gennaio stabilito al citato paragrafo 6 è stato prorogato al 31 luglio.

Con la presente circolare si precisa che la proroga del termine al 31 luglio concerne esclusivamente i rimborsi dei premi relativi alle polizze collettive stipulate nell'ambito del regime di sostegno specifico dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

Rimane, invece, fissato al 31 gennaio il termine per i rimborsi dei premi delle polizze collettive stipulate nell'ambito della misura dell'assicurazione nel settore vitivinicolo di cui all'art. 103-unvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(F. Martinelli)